

IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI INGEGNERI ALLE LIBERALIZZAZIONI

(Network Commissioni Giovani – Bari, 2011)

In materia di liberalizzazioni delle professioni e della prevista riforma di cui al decreto-legge n.138 in vigore dal 13 agosto us ed al conseguente comunicato stampa del CNI del 23 agosto, con il presente documento i giovani ingegneri vogliono dare il proprio costruttivo contributo alla categoria degli ingegneri con l'auspicio che il percorso di riforma individuato veda il pieno coinvolgimento dei giovani.

In relazione ai principi enunciati al **comma 5 dell'art.3 del D.L.138/11** i punti che i giovani ingegneri ritengono qualificanti per un reale "sostegno ai giovani" e che meritano, pertanto, particolare attenzione sono i seguenti:

- **RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE ENTRO 12 MESI** ("gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"):
 1. **proposta di riforma della categoria:** è parere dei giovani che occorra anticipare con proprie proposte (di categoria) le previsioni del decreto-legge del Governo andando, ove possibile, anche oltre i meri principi di riforma contenuti nel D.L.138 per un serio e decisivo rilancio della professione ed un significativo sostegno ai giovani;
 2. **coinvolgimento dei giovani:** è necessario il reale coinvolgimento dei giovani sin dalle fasi di predisposizione della proposta di riforma della categoria attraverso la partecipazione di rappresentanti dei giovani ai lavori di elaborazione della proposta.
- **ESAME DI STATO:**
 1. **convenzioni CNI-COPI:** agevolare, tramite opportune convenzioni CNI-COPI (Conferenza dei Presidi di Ingegneria), l'applicazione delle previsioni di cui all'art.5 del dPR328/01 "sono esentati da una delle prove scritte coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali";
 2. **esame di Stato professionalizzante:** prevedere un esame di Stato maggiormente professionalizzante e non necessariamente inerente tematiche tecnico-scientifiche apprese e già verificate nel corso degli studi universitari.
- **lett.a) ACCESSO LIBERO ALLA PROFESSIONE:**
 1. **Osservatorio Nazionale Giovani Ingegneri:** al fine di un adeguato monitoraggio delle dinamiche occupazionali dei giovani ingegneri e per il rispetto delle pari opportunità e della libera concorrenza, con particolare attenzione all'individuazione ed eliminazione di eventuali barriere

all'ingresso per i giovani, sarebbe opportuno istituire presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri l'Osservatorio Nazionale Giovani Ingegneri (ONGI).

- **lett.b) FORMAZIONE CONTINUA PERMANENTE OBBLIGATORIA:**

1. **sostegno economico alla formazione dei giovani:** atteso che i giovani condividono la necessità di prevedere un costante aggiornamento professionale al fine anche di una sempre maggiore qualità della prestazione professionale vi è però il serio problema della sostenibilità per i giovani ingegneri dei costi di detta formazione soprattutto in fase di avvio alla professione; occorre, pertanto, utilizzare tutti i canali e le opportunità di finanziamento secondo anche le previsioni di cui all'art.10 del D.L. 138/11 "Fondi interprofessionali per la formazione continua";
2. **agevolazioni e Fondo per la Formazione :** per gli under 40 sarebbe auspicabile una significativa agevolazione economica sul costo della formazione obbligatoria tenuta all'interno degli Ordini almeno per i primi tre anni di iscrizione, eventualmente attuata anche attraverso l'istituzione di un Fondo per la Formazione opportunamente attivato a sostegno dei giovani, prevedendo una apposita voce all'interno dei bilanci degli Ordini;
3. **formazione permanente per dipendenti:** attivare opportune convenzioni tra Ordini e datori di lavoro per il riconoscimento di corsi tenuti presso il datore di lavoro stesso, al fine del raggiungimento dei crediti per la formazione permanente degli ingegneri non liberi professionisti.

- **lett.c) TIROCINIO:**

1. **obbligatorietà del tirocinio:** occorre una seria ed approfondita riflessione sulla opportunità di introdurre il tirocinio obbligatorio in questo delicato momento storico per la categoria e per il Paese, anche perché, a torto o a ragione, anche il tirocinio viene fatto passare come barriera all'accesso alla professione proprio per i più giovani; è opportuno rilevare, inoltre, che in merito alla necessità di introdurre il tirocinio obbligatorio per tutte le professioni nulla dice il D.L.138/11;
2. **proposte in caso di obbligatorietà del tirocinio:** in subordine, nella ipotesi in cui si ritenga comunque imprescindibile per la categoria l'obbligatorietà del tirocinio per l'accesso alla professione i giovani ne propongono l'introduzione nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
 - durata massima del tirocinio: il tirocinio dovrà avere una durata massima di un anno con la possibilità di svolgere parte del tirocinio, a seguito di opportune convenzioni nazionali, durante il percorso formativo universitario; in tal caso esso dovrà valere anche quale tirocinio obbligatorio ai fini del conseguimento della laurea;
 - collegamento tra esame di Stato e tirocinio: in caso di introduzione del tirocinio obbligatorio esso andrebbe visto, in un'ottica di rivisitazione anche dell'esame di Stato (che dovrà essere

maggiormente professionalizzante e non meramente considerato come ennesimo esame universitario post-laurea), quale inizio di un percorso professionalizzante che si conclude proprio con l'esame di Stato; sarebbe, pertanto, auspicabile che almeno una delle prove dell'esame di Stato riguardasse proprio i contenuti acquisiti nel periodo di tirocinio;

- “contratto del tirocinante”: ideazione di un vero e proprio contratto da sottoscrivere all'atto dell'avvio del tirocinio e che riportasse almeno i contenuti dell'attività di tirocinio, l'orario di attività previsto e l'equo compenso spettante al tirocinante stabilito secondo parametri individuati a livello nazionale;
- attività di monitoraggio: per una maggiore efficacia del tirocinio è necessario procedere ad un reale e costante monitoraggio e controllo delle attività di tirocinio sia a livello locale (attività di monitoraggio e vigilanza che potrebbe essere espletata dagli istituendi “consigli di disciplina territoriali”) che nazionale (tramite l'Osservatorio Nazionale Giovani Ingegneri);
- riduzione del periodo di tirocinio: nel caso di passaggio da un settore all'altro o da una sezione all'altra dell'Albo sarebbe auspicabile prevedere una sensibile riduzione del periodo massimo di tirocinio (p.es. 6 mesi).
- **lett.d) COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA** (“è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali”):
 1. **disciplinare professionale di incarico**: a garanzia della qualità della prestazione professionale e della congruità del compenso oltre che per una maggior tutela, in particolare, dei giovani ingegneri si ritiene opportuno introdurre l'obbligatorietà, come parte integrante del contratto di incarico previsto per legge, del disciplinare di incarico che metta in relazione il contenuto della prestazione professionale al costo della prestazione stessa, prevedendo opportuni standard prestazionali minimi.
- **lett.e) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE** (“Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”):
 1. **agevolazioni per i giovani**: attivazione di convenzioni nazionali tra CNI e compagnie di assicurazione per l'individuazione di un sistema tariffario particolarmente agevolato per i giovani ingegneri e di un sistema di *rating* applicato dalle compagnie strettamente legato (attraverso premialità) alla formazione continua obbligatoria ed alla qualità della prestazione professionale (anche in ciò potrebbe essere di notevole aiuto il disciplinare di incarico);
 2. **massimale polizza**: da evidenziare l'effetto discriminatorio per i giovani derivante dall'obbligatorietà del rendere noto al cliente il massimale della polizza stipulata.